

Codice Appalti, da Anac proposte per le consultazioni preliminari di mercato

25 Luglio 2018

Individuare il modo migliore per effettuare le consultazioni preliminari di mercato. È l'obiettivo della bozza di linee guida messa a punto dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Il documento resterà in consultazione fino al 20 settembre, termine entro il quale gli operatori del settore potranno formulare osservazioni.

La consultazione preliminare è uno strumento che può aiutare la Stazione Appaltante a organizzare l'appalto e predisporre i documenti di gara e non va confusa con le indagini di mercato, utilizzato prima delle procedure negoziate per individuare i soggetti da invitare.

Codice Appalti e consultazioni preliminari

Le linee guida attuano l'articolo 213, comma 2 del Codice Appalti (**D.lgs. 50/2016**), in base al quale l'Anac, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, garantisce l'efficienza delle stazioni appaltanti.

Secondo l'articolo 66 del Codice, prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura. Le consultazioni possono servire anche a calibrare obiettivi e fabbisogni.

L'Anac ritiene che lo strumento sia particolarmente indicato nel caso di **appalti complessi** o sperimentali, con spiccata **componente tecnica o tecnologica**, estranea alle competenze proprie dell'ente procedente. È invece irrilevante l'importo dell'appalto.

Codice Appalti, come funzioneranno le consultazioni preliminari

La bozza di linee guida predisposta dall'Anac prevede che la consultazione sia svolta **dopo la programmazione** e prima della determinazione a contrarre.

La procedura di consultazione non deve sovrapporsi ai procedimenti di **progettazione** e ai concorsi di progettazione. Per i lavori, la procedura di consultazione non deve determinare interferenze con discipline settoriali di edilizia e urbanistica. È inoltre necessario che la consultazione preliminare non si confonda con il dialogo competitivo e le indagini che precedono le procedure negoziate.

Alle Stazioni Appaltanti non è consentito, in corso di consultazione preliminare, mutare la natura del procedimento o orientarne le finalità. Le Stazioni Appaltanti devono inoltre garantire che la **concorrenza non sia falsata** dalla partecipazione del candidato o dell'offerente o di un'impresa ad essi collegata alla consultazione preliminare.

Le consultazioni preliminari non devono comportare oneri per la Stazione Appaltante che decide di effettuarle. Per questo, specifica la bozza delle linee guida, chi invia un contributo lo deve fare **a titolo gratuito** e non ha diritto ad alcun rimborso spese.